



COPIA

Codice Ente 10397

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 42 del 14/10/2021

Adunanza straordinaria di **Prima** convocazione

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 46, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E SS.MM.II.. SPECIFICHE SU ASSEGNAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DI DELEGHE AD ESCLUSIVA RILEVANZA INTERNA E CON FINALITÀ CONSULTIVA.

L'anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **Ottobre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Carica	Presenza/Assenza
ZAMPEDRI ANTONIO	SINDACO	Presente
SPALENZA GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
PLATTO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
MODONESI VERDIANA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMPEDRINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
BERNUZZI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
BONETTI DARIO ELIA	CONSIGLIERE	Presente
SCAGLIA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
BELLONI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
MIGLIORATI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
SAVOLDI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
SPINELLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
ZANOTTI RAFFAELLA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti N° 13

Totale assenti N° 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott. Giovanni Curaba** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Zampedri Antonio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera N° 42 del 14/10/2021

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 46, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E SS.MM.II.. SPECIFICHE SU ASSEGNAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DI DELEGHE AD ESCLUSIVA RILEVANZA INTERNA E CON FINALITÀ CONSULTIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Curaba;

PRESO ATTO che in data 03 e 04 Ottobre 2021 si sono tenute le consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale;

VISTO il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 04/10/2021, recante la proclamazione degli eletti;

PRECISATO che l'art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dopo aver statuito al comma 2 che *“Gli statuti ... possono fissare il numero degli Assessori ovvero il numero massimo degli stessi”*, chiarisce al successivo comma 5 che *“... le giunte comunali ... sono composte da un numero di Assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti; ...”*;

CONSTATATO che l'art. 47 del T.U.E.L. in tema di composizione della Giunta Comunale prevale rispetto alla previsione di cui all'art. 21, comma 1, primo periodo del vigente Statuto Comunale, che, invece, prevede *“... un massimo di sei Assessori – determinato con atto monocratico del Sindaco - compreso un Vicesindaco”*;

RILEVATA la necessità di aggiornare quanto prima la succitata previsione statutaria, adeguandola al dato normativo vigente;

CHIARITO che, come da documentazione in atti e, nel rispetto delle statuizioni di cui al succitato art. 47, comma 5, lett. a), primo periodo del T.U.E.L., la nuova Giunta Comunale di Poncarale (BS) risulta composta dal Sindaco - che la presiede - e da un numero di quattro Assessori, tra i quali rientra anche il Vicesindaco;

CHIARITO, altresì, che, sebbene l'art. 21, comma 1, secondo periodo del vigente Statuto Comunale disponga testualmente che *“ Uno degli Assessori potrà essere scelto anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere”*; il Sindaco pro tempore ha valutato di non esercitare tale facoltà;

PRESO ATTO che a questo Ente – con popolazione di poco superiore ai 5000 abitanti - non trovano applicazione per espressa previsione del comma 3 dell'art. 64 del T.U.E.L. le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, che vengono di seguito trascritte : *“1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”*;

VISTO l'art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale il Sindaco nomina *“nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco...”* e ne da *“comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”*;

CONSTATATO che norma analoga a quella di cui al succitato art. 46, comma 2 del T.U.E.L. si ritrova nell'art. 21, comma 2 del vigente Statuto Comunale, ai sensi del quale *“Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi”*;

PRESO ATTO, altresì, che per espressa previsione dell'art. 1, comma 137 della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii. *“Nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”*;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 3 e 51, comma 1 della Carta Costituzionale, che esprimendo un principio di democrazia paritaria - contrario ad ogni atto discriminatorio fondato sul sesso (*rectius* genere) - assicura alle donne di accedere a condizioni di parità effettiva ai ruoli apicali del settore economico e politico, compresi tutti i processi decisionali pubblici.

Tale principio è rimarcato dall'art. 6, comma 3 del T.U.E.L. a mente del quale *«Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti»*;

RICHIAMATE le Note Prot. 5815 del 07 Ottobre 2021 e 5820 del 08 Ottobre 2021 con le quali il Sindaco pro tempore - in ottemperanza alle prescrizioni di cui ai succitati artt. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 1, comma 137 della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii., e 21, comma 2 del vigente Statuto Comunale - ha chiesto rispettivamente alle Consigliere comunali di maggioranza Sig.ra **Verdiana Modonesi** e Sig.ra **Elena Belloni**, la disponibilità ad essere nominate Assessore comunale di Poncarale;

VISTE le Note prott. 5821 e 5864 del 08/10/2021, a firma rispettivamente della Sig.ra **Verdiana Modonesi** e della Sig.ra **Elena Belloni**, dalle quali risulta che nessuna delle due Consigliere comunali si è resa disponibile ad essere nominata Assessore comunale in seno alla nuova Giunta;

CONSTATATA l'impossibilità oggettiva di avere in seno alla nuova Giunta comunale la presenza di altra unità di sesso femminile oltre alla Dott.ssa Daniela Platto, di seguito descritta;

RICHIAMATA la Sentenza del TAR Marche, Sez. I[^], 8 luglio 2021. n. 557, che ha ritenuto legittima la nomina di una sola donna nella Giunta regionale in relazione al potere discrezionale del Presidente della Regione Marche, che trova (per Statuto) solo un limite nel garantire *“la rappresentanza di entrambi i sessi”*, senza definire un *quantum* percentuale o comunque un *“equilibrio numerico”*, ossia un rapporto tra i due sessi;

CONSTATATO che - analogamente allo Statuto della Regione Marche - l'art. 21, comma 2 del vigente Statuto comunale, sopra integralmente trascritto, non stabilisce quote minime di genere ma impone al Sindaco solo la rappresentatività di entrambi i sessi;

RICHIAMATA la Sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I[^], 8 gennaio 2020, n. 13, con la quale i giudici hanno ritenuto legittima la decisione del Sindaco di nominare solo Assessori di sesso maschile dinanzi al rifiuto documentato delle Consigliere comunali elette;

CONSTATATO che come da documentazione sopra richiamata – e depositata agli atti del Comune - risulta inequivocabile l'istruttoria posta in essere al fine di scongiurare l'impossibilità parziale del rispetto della rappresentatività di entrambi i sessi in seno alla Giunta comunale;

PRESO ATTO dei Decreti del Sindaco del 09/10/2021 n. 9 Prot. 5884/2021, n. 10 Prot. 5888//2021 e del 11/10/2021 n. 11 Prot. 5891/2021, n. 12 Prot. 5892/2021, n. 13 Prot. 5895/2021, di seguito trascritti, e con i quali il primo cittadino ha nominato i componenti dell'Esecutivo e tra questi il Vicesindaco:

CARICA	NOMINATIVO	DELEGHE	DECRETO SINDACALE DI NOMINA
SINDACO	Sig. Antonio Zampedri , nato a Bagnolo Mella (BS) il 26/07/1951.	Bilancio-Tributi-Sicurezza.	Decreto n. 9 del 09/10/2021 – Prot. 5884/2021.
VICESINDACO	Sig. Gianfranco Spalenza , nato a Brescia (BS) il 06/08/1959.	Territorio-Ambiente-Attività produttive.	Decreto n. 10 del 09/10/2021 – Prot. 5888/2021.
ASSESSORE	Dott.ssa Daniela Platto , nata a Brescia (BS) il 12/03/1973.	Pubblica istruzione – Servizi Sociali.	Decreto n. 11 del 11/10/2021 – Prot. 5891/2021.
ASSESSORE	Ing. Dario Elia Bonetti , nato a Brescia (BS) il 14/02/1969.	Urbanistica-Lavori pubblici-Edilizia Privata - Attività giovanili.	Decreto n. 12 del 11/10/2021 – Prot. 5892/2021.
ASSESSORE	Sig. Alberto Scaglia , nato a Brescia (BS) il 29/03/1972.	Sport-Comunicazione-Cultura.	Decreto n. 13 del 11/10/2021 – Prot. 5895/2021.

VISTO l'art. 64, comma 4 del T.U.E.L. ai sensi del quale “4. *Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia*”;

PRESO ATTO che - come da documentazione agli atti del Comune (Note Prot. **5787** del 06/10/2021; **5839** del 08/10/2021; **5859** del 08/10/2021; **5860** del 08/10/2021; **5861** del 08/10/2021) - i componenti dell'Esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non sono “*coniuge, ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco*”;

PRECISATO che l'art. 20 dello Statuto comunale – dopo, aver chiarito al comma 1 che il “*Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie*” ha cura di statuire, al successivo comma 4, che “*Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile*”;

EVIDENZIATO che con Nota a firma congiunta, Prot. 5865 del 08.10.2021, i Sig.ri Verdiana Modonesi e Michele Bernuzzi, proclamati eletti Consiglieri Comunali, hanno formalizzato l'accettazione delle “*Deleghe ad esclusiva rilevanza interna e con finalità consultiva*”, di seguito trascritte; che il Sindaco pro tempore nei giorni precedenti all'8 Ottobre c.a. aveva ufficiosamente manifestato loro di voler assegnare, ricordando agli stessi lo spirito di collaborazione e l'unitarietà di intenti che dovranno sempre caratterizzare, da parte di ciascuno, l'esercizio della propria Delega, nei rapporti con l'Assessore Comunale competente ratione materiae:

CONSIGLIERE COMUNALE	DELEGA AD ESCLUSIVA RILEVANZA INTERNA E CON FINALITÀ CONSULTIVA
Dott.ssa Verdiana Modonesi	Comunicazione
Ing. Michele Bernuzzi	Attività giovanili

CONSTATATO che la Dott.ssa Verdiana Modonesi con Nota Prot. 5862 del 08 Ottobre 2021 e l'Ing. Michele Bernuzzi, con Nota Prot. 5885 del 09 Ottobre 2021 hanno reso la dichiarazione di insussistenza a loro carico di condizioni di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità rispetto alla carica di Consigliere comunale;

RIBADITO che l'ordinamento giuridico vigente consente, l'attribuzione a singoli Consiglieri comunali solo di compiti di collaborazione, circoscritti all'esame ed alla cura di affari specifici, e che tale collaborazione non implica la possibilità per il Consigliere Comunale delegato di assumere atti a rilevanza esterna, né (al pari degli Assessori) di adottare atti di gestione, spettanti esclusivamente agli organi burocratici.

Tale conclusione trova, peraltro, riscontro oltre che nei Pareri del Ministero dell'Interno del 5 gennaio 2018, del 12 agosto 2019 e del 28 ottobre 2019 anche nella Sentenza del T.A.R. Toscana n. 1248/2004 e nel Parere del Consiglio di Stato n. 4883/11, reso in data 17 ottobre 2012.

Il TAR Toscana con la Sentenza n.1248/2004 ha chiarito che proprio in considerazione del fatto che ciascun Consigliere comunale svolge la propria attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale; che è destinatario dell'attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione *“in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato...”*. A supporto del succitato rischio di incongrua commistione tra ruoli, va ricordato che il Consiglio Comunale partecipa ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. *“...alla verifica periodica dell'attuazione delle Linee programmatiche da parte del Sindaco ... e dei singoli assessori”*.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai Consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava *“... una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse.”*».

PRECISATO che contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per il Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori comunali, dall'individuazione dei Consiglieri comunali, assegnatari di deleghe ad esclusiva rilevanza interna e con finalità consultiva, non scaturiscono oneri di alcun tipo per le casse comunali;

CHIARITO che il presente provvedimento viene pubblicato oltre che all'Albo on line del Comune di Poncarale (BS), ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., anche in via permanente – ex D.Lgs.14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - sul portale *“Amministrazione Trasparente”* dell'Ente, sia all'interno della Sezione principale, denominata *“Provvedimenti”*, sotto sezione, rubricata *“Provvedimenti organi indirizzo politico”*, sia all'interno della Sezione principale, denominata *“Organizzazione”*, sotto sezione, rubricata *“Organi di indirizzo politico-amministrativo”*;

PRESO ATTO che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso – una volta pubblicato – alla Prefettura UTG di Brescia per gli adempimenti di competenza;

PRESO ATTO che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii. al comma 135 conferma che per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, **il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;**

ACQUISITO sul presente atto per formarne parte integrante e sostanziale il solo parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale/Responsabile del Servizio Affari Generali, Avv. Giovanni Curaba, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

PRESO ATTO che l'adozione del presente atto non comportando impegni di spesa per l'Ente non necessita del parere di regolarità contabile;

SENTITA la comunicazione del Sindaco in ordine all'adozione dei Decreti n. 9, 10 del 09/10/2021 e nn. 11, 12 e 13 del 11/10/2021 di nomina del Vicesindaco e degli Assessori comunali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- prende atto della comunicazione del Sindaco, Sig. Antonio Zampedri, eletto alle recenti consultazioni elettorali del 03 e 04 Ottobre 2021, in ordine sia alla composizione della nuova Giunta Comunale, sia alla nomina a Vicesindaco del Sig. Gianfranco Spalenza, sia all'assegnazione di deleghe – comunque, non conferenti funzioni di amministrazione attiva e non comportanti oneri per le casse comunali - ai Consiglieri Comunali, Sig.ri Verdiana Modonesi e Michele Bernuzzi.
- prende atto che per espressa previsione dell'art. 6, comma 2 del vigente Regolamento di disciplina dei lavori del Civico consesso : *“Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco”*. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, l'art. 19, comma 2 del vigente Statuto comunale dispone che *“alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano d'età”*.

Seduta del Consiglio Comunale del 14/10/2021
Delibera N. 42

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 46, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E SS.MM.II.. SPECIFICHE SU ASSEGNAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DI DELEGHE AD ESCLUSIVA RILEVANZA INTERNA E CON FINALITÀ CONSULTIVA.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità tecnica**.

Li, 11/10/2021

F.to

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Curaba

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Zampedri Antonio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria

CERTIFICA CHE:

copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Poncarale, li 03/11/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente Deliberazione diverrà esecutiva, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. in data 14/11/2021

Poncarale, li 03/11/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Poncarale, li 03/11/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Curaba